

Coprogettare l'amministrazione di sostegno
Un possibile ruolo per associazioni e fondazioni

Andrea Francalanci

Direttore della Società della Salute Fiorentina Nord Ovest

Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117

Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106

Art. 55 - Coinvolgimento degli enti del Terzo settore

1. In attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità [...] **le amministrazioni pubbliche [...] assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione [...].**

[...]

3. **La co-progettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti [...].**

Legge regionale 4 marzo 2020, n. 18

Disposizioni per la promozione della figura dell'amministratore di sostegno di cui alla legge 9 gennaio 2004, n. 6

Art. 2 - Interventi

1. La Regione adotta iniziative per promuovere la conoscenza e la divulgazione dell'istituto dell'amministrazione di sostegno, anche in accordo con gli enti e le autorità competenti, nonché con le associazioni di volontariato e altri soggetti del terzo settore interessati alla protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia.

Art. 5 - Sportelli informativi

3. La Regione promuove [...] l'implementazione di sportelli informativi di orientamento e consulenza sull'istituto dell'amministrazione di sostegno presso le sedi dei soggetti del volontariato e del terzo settore, iscritti nel Registro unico nazionale del terzo settore, ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), operanti in tale ambito, che svolgeranno le attività a titolo gratuito.

Legge regionale 4 marzo 2020, n. 18

Disposizioni per la promozione della figura dell'amministratore di sostegno di cui alla legge 9 gennaio 2004, n. 6

Art. 2- Interventi

2. [...] **la Regione promuove:**

[...]

d) **l'istituzione e l'aggiornamento degli elenchi di persone che si rendono disponibili ad assumere l'incarico di amministratore di sostegno.**

Art. 4 Elenchi di persone disponibili ad assumere l'incarico di amministratore di sostegno

[...]

3. **La Giunta regionale, con deliberazione da approvare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina le modalità per la formazione e l'aggiornamento degli elenchi.**

Legge 9 gennaio 2004, n. 6

Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizione e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali

Art. 408- (Scelta dell'amministratore di sostegno)

[...]

Il giudice tutelare, quando ne ravvisa l'opportunità, e nel caso di designazione dell'interessato quando ricorrano gravi motivi, può chiamare all'incarico di amministratore di sostegno anche altra persona idonea, ovvero uno dei soggetti di cui al titolo II (*) al cui legale rappresentante ovvero alla persona che questi ha facoltà di delegare con atto depositato presso l'ufficio del giudice tutelare, competono tutti i doveri e tutte le facoltà previste nel presente capo.

(*) Province, Comuni, persone giuridiche (soggetti pubblici ed enti riconosciuti), società, associazioni e fondazioni.

Deliberazione della Giunta Regionale 23 novembre 2020, n. 1452

Linee di indirizzo per l'attuazione della legge regionale 4 marzo 2020, n. 18 "Disposizioni per la promozione della figura dell'amministratore di sostegno di cui alla legge 9 gennaio 2004, n. 6"

2. Elenchi delle persone disponibili ad assumere l'incarico di amministratore di sostegno

Ai sensi dell'articolo 4, della citata l.r. 18/2020, ogni Azienda USL istituisce un elenco [...] delle persone che si dichiarano disponibili ad assumere l'incarico di amministratore di sostegno; tali elenchi sono resi disponibili agli uffici dei Giudici Tutelari, alle Società della Salute o, dove queste non siano costituite, alle Zone Distretto interessate.

2.2 Struttura e tenuta dell'elenco

L'elenco delle persone disponibili ad assumere l'incarico di amministratore di sostegno [...] è suddiviso in tre diverse sezioni: Professionisti, Associazioni o fondazioni operanti nel sistema sociale e socio sanitario integrato, Altri.

Deliberazione della Giunta Regionale 23 novembre 2020, n. 1452

Linee di indirizzo per l'attuazione della legge regionale 4 marzo 2020, n. 18 "Disposizioni per la promozione della figura dell'amministratore di sostegno di cui alla legge 9 gennaio 2004, n. 6"

2.2.2. Associazioni o fondazioni operanti nel sistema sociale e socio sanitario integrato

Le associazioni e le fondazioni operanti nel sistema sociale e socio sanitario integrato, attraverso la procedura di individuazione e riconoscimento per la promozione di percorsi di preparazione per amministratore di sostegno di cui di seguito e su esplicita istanza dei richiedenti, potranno altresì essere iscritti dalle Aziende USL, in tale sezione nell'elenco degli amministratori di sostegno, in quanto enti di cui al titolo II° del codice civile che possono, nella persona del legale rappresentante, assumere la funzione di amministratore di sostegno (art. 408, 4° comma).

Deliberazione della Giunta Regionale 23 novembre 2020, n. 1452

Linee di indirizzo per l'attuazione della legge regionale 4 marzo 2020, n. 18 "Disposizioni per la promozione della figura dell'amministratore di sostegno di cui alla legge 9 gennaio 2004, n. 6"

2.3 Informazioni contenute nell'elenco

Per quanto riguarda le associazioni e le fondazioni operanti nel sistema sociale e socio sanitario integrato di cui alla sezione 2.2.2, nell'elenco delle persone disponibili a svolgere l'incarico di amministratore di sostegno, sono riportate le seguenti informazioni:

- a) dati anagrafici e di residenza del legale rappresentante;
- b) ambito socio-assistenziale, socio-sanitario o sanitario in cui operano;
- c) iscrizione al relativo albo previsto ai sensi della vigente normativa (per le associazioni di volontariato o di promozione sociale);
- d) eventuali incarichi di amministratore di sostegno assunti o in atto;
- e) opzione/i territoriale/i e ambito di intervento;
- f) elenco dei soci in possesso dei requisiti di cui al punto 2.5, che il legale rappresentante intende delegare ai sensi dell'art. 408 del codice civile.

CONSIDERAZIONI

Valorizzare le potenzialità del mondo del Terzo Settore. In particolare, di quelle **organizzazioni che possono disporre di un'adeguata** base organizzativa e patrimoniale, nonché della capacità di integrare strutturalmente risorse di volontariato e professionali.

A queste realtà, debitamente identificate, regolate e vigilate, potrebbe essere affidata direttamente, in quanto persone giuridiche, **la tutela e le connesse funzioni e responsabilità.**

Legge 22 dicembre 2021, n. 227
Delega al Governo in materia di disabilità

Art. 2- Principi e criteri direttivi della delega

2. Il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

[...]

8) assicurare che, su richiesta della persona con disabilità o di chi la rappresenta, l'**elaborazione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato coinvolga attivamente anche gli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione** ai sensi degli articoli 55 e 56 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)
- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 1)
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 2)
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941)
- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies legge n.633/1941)
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).

[Torna all'inizio](#)